

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 122 del 21/02/2024 BOLOGNA

Proposta: DAL/2024/132 del 20/02/2024

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE N. 1/DIR-TD/2023 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE DI AREA DI LAVORO "SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ALL'AULA E RACCORDO CON LE COMMISSIONI ASSEMBLEARI". NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Autorità emanante: IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Firmatario: LEONARDO DRAGHETTI in qualità di Direttore generale

Responsabile del procedimento: Leonardo Draghetti

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la determinazione del Direttore generale dell'Assemblea legislativa 20 dicembre 2023, n. 950, e la normativa ivi citata, con la quale è stato approvato l'Avviso di selezione per l'assunzione nella qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, per la copertura di una posizione dirigenziale presso l'Assemblea legislativa - Area di lavoro "Supporto tecnico-giuridico all'Aula e raccordo con le Commissioni assembleari" (di seguito: Avviso);

Atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Allegato A) alla delibera di Giunta n. 1349/2020, come modificato dalla delibera di Giunta n. 2157/2023 prevede che, per la procedura di valutazione, l'Assemblea legislativa si avvalga di una Commissione, costituita con atto del Direttore generale dell'Assemblea legislativa composta da:

- un dirigente regionale, compresi i Direttori Generali e i Direttori di agenzia e istituto, ad esclusione del Direttore responsabile della struttura a cui afferisce la posizione;
- un dirigente di ruolo, anche di altra pubblica amministrazione, esperto nelle materie afferenti alla posizione dirigenziale da coprire. Il dirigente non deve essere gerarchicamente subordinato al Presidente dalla Commissione;
- un esperto in materia di selezione del personale;

Atteso, altresì, che l'Avviso prevede che, nell'ambito del previsto colloquio, per la valutazione della competenza linguistica dichiarata, la Commissione potrà essere integrata, se necessario, con un esperto in lingua inglese;

Preso atto che, a seguito dell'istruttoria effettuata e nel rispetto del principio delle pari opportunità di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", la Responsabile del Settore Funzionamento e Gestione, anche in qualità di Responsabile del procedimento, ha formulato una proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, integrata con l'esperta di lingua inglese e con indicazione di una funzionaria, competente in materia di personale, con compiti di segreteria;

Verificata la disponibilità degli interessati, ed acquisite agli atti le dichiarazioni di assenza delle condizioni di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi della normativa vigente, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine all'insussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di

interessi (art. 53, commi 14 e 16 *ter* del D.Lgs. 165/2001, d.P.R. 62/2013);

Verificata, inoltre, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa sopra citata;

Dato atto che con successivo provvedimento verrà impegnata la spesa degli eventuali compensi dovuti ai componenti della Commissione a conclusione dei lavori della procedura di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente;

Atteso infine che, ai sensi del comma 1 *bis* dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, che l'atto di nomina di commissioni esaminatrici sia inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso;

Vista, inoltre, la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 novembre 2022, n. 64 recante "Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 107/2018";

Attestato che il sottoscritto dirigente, anche quale responsabile del procedimento, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

a) di costituire la Commissione esaminatrice della procedura di selezione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, per la copertura di una posizione dirigenziale presso l'Assemblea legislativa - Area di lavoro "Supporto tecnico-giuridico all'Aula e raccordo con le Commissioni assembleari", approvata con propria determinazione n. 950/2023;

b) di stabilire che la Commissione esaminatrice è composta come segue:

Stefano Cavatorti Dirigente regionale di ruolo esperto nelle materie afferenti alla posizione dirigenziale da coprire - Presidente	Responsabile del Settore Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari dell'Assemblea legislativa
Lea Maresca Dirigente regionale di ruolo	Responsabile del Settore Funzionamento e Gestione dell'Assemblea legislativa
Vito Piccinni Esperto	Esperto in materia di selezione del personale

c) di stabilire, altresì, che, per la valutazione della competenza linguistica dichiarata, la Commissione è integrata dalla Dott.ssa Helen Claudia Katherine Doyle, **esperta in lingua inglese;**

d) di stabilire, inoltre, che le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Dott.ssa Fabia Mutti, Funzionaria del Settore Funzionamento e Gestione, competente in materia di personale;

e) di dare atto che i compensi da riconoscersi ai componenti della Commissione esaminatrice nominati con il presente atto saranno determinati e impegnati con atto successivo;

f) di procedere alla designazione, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, quali Responsabili del trattamento il Dott. Vito Piccinni e la Dott.ssa Helen Claudia Katherine Doyle, con le modalità definite nello schema di designazione di cui all'Allegato A) della presente determinazione, che con il presente atto si approva quale parte integrante e sostanziale, per il trattamento di seguito specificato:

- valutazione dei candidati che partecipano alla procedura di selezione per la copertura di una posizione dirigenziale presso l'Assemblea legislativa - Area di lavoro "Supporto tecnico-giuridico all'Aula e raccordo con le Commissioni assembleari";

g) di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 1 *bis*, del D.Lgs. 165/2001;

h) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché sulla base di quanto previsto dalla "Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza" del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Direzione generale Assemblea legislativa", approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza 25 gennaio 2024, n. 5.

Allegato A)- parte integrante e sostanziale

Schema di Accordo per il trattamento di dati personali

In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione della determinazione di cui il presente atto costituisce allegato, nonché della determinazione del 20 dicembre 2023, n. 950, con la quale è stato approvato l'Avviso di selezione per l'assunzione nella qualifica dirigenziale mediante contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, per la copertura di una posizione dirigenziale presso l'Assemblea legislativa - Area di lavoro "Supporto tecnico-giuridico all'Aula e raccordo con le Commissioni assembleari", il Dott./la Dott.ssa _____, (di seguito denominato anche "il Responsabile") è designato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e assicuri la tutela degli interessati. I responsabili sono tenuti a comunicare al titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Finalità del trattamento: *copertura di una posizione dirigenziale presso l'Assemblea legislativa*
- Categorie di interessati: *cittadini*
- Oggetto: *valutazione dei candidati che partecipano alla procedura di selezione di cui alla determinazione n. 20 dicembre 2023, n. 950 del Direttore generale dell'Assemblea legislativa*
- Durata: *sino alla pubblicazione della graduatoria*
- Categorie di dati personali trattati: *dati personali comuni*

Le Parti convengono quanto segue

1. Definizioni, disposizioni applicabili e interpretazione dell'Accordo

1. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al GDPR, la normativa statale e regionale in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il presente Accordo:

- a) va letto e interpretato alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;

- b) non deve essere interpretato in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati;
- c) lascia impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- d) non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.

2. Modalità di trattamento dei dati e istruzioni

1. Relativamente ai dati personali che tratta per conto titolare, il responsabile:
 - a) tratta tali dati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, solo ai fini dell'esecuzione del Contratto e nel rispetto delle istruzioni scritte fornite dal titolare con il presente Accordo o con atti successivi;
 - b) non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal titolare e nel presente Accordo;
 - c) non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per le quali è designato responsabile del trattamento con il presente Accordo;
 - d) prima di iniziare ogni trattamento e in qualsiasi altro momento, informa il titolare se, a proprio parere, una qualsiasi istruzione fornita dallo stesso titolare si ponga in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
2. Il responsabile si obbliga ad adottare procedure idonee a garantire:
 - a) il rispetto dei diritti e delle richieste formulate dagli interessati al titolare relativamente ai loro dati personali;
 - b) l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del titolare, dei dati personali di ogni interessato;
 - c) la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta del titolare;
 - d) il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta del titolare.
3. Nella disciplina delle procedure di cui al comma 2, il responsabile si obbliga a conformarsi alle istruzioni eventualmente fornite dal titolare.
4. Il responsabile del trattamento deve garantire e fornire al titolare la cooperazione, l'assistenza e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

5. Ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il responsabile del trattamento deve compilare e rendere disponibile a richiesta del titolare un registro dei trattamenti dati personali.

6. Il responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione anche al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR.

3. Misure di sicurezza

1. Il responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

2. Il responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza dei dati, al fine di prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi dato personale.

3. Il responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza al "Disciplinare per utenti dei sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna" di cui alla determinazione n. 8901 del 06/06/2017, che è trasmesso a seguito della firma del presente Accordo.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

1. Tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del trattamento dei dati, il responsabile si impegna:

a) ad assicurare massima cooperazione e assistenza al titolare per l'implementazione delle azioni di mitigazione previste dallo stesso titolare per affrontare eventuali rischi identificati ad esito di apposita analisi;

b) ad adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che il titolare riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati;

c) a trattare, per impostazioni predefinita esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo in particolare che non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica;

d) a dare esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dal titolare e specificatamente comunicate.

5. Documentazione e rispetto

1. Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto del presente Accordo.

2. Il responsabile risponde prontamente e adeguatamente alle ri-

chieste di informazioni del titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo.

3. Il responsabile mette a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Accordo e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del titolare, il responsabile consente e contribuisce alla revisione delle attività di trattamento, a intervalli ragionevoli o in caso di mancato rispetto. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

4. Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

5. L'esperimento di tali verifiche non può avere ad oggetto dati di terze parti, né informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza sulla base della normativa vigente.

6. Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

6. Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

1. Il responsabile del trattamento non può affidare ad un sub-responsabile i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente al presente Accordo.

7. Trattamento dei dati personali fuori dell'Unione Europea

1. Il titolare vieta il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Assistenza al titolare del trattamento

1. Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato, dal Garante per la protezione dei dati personali o da altre Autorità pubbliche. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare.

2. Il responsabile del trattamento assiste il titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui al comma 1 ed al presente comma, il responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del titolare.

3. Oltre all'obbligo di assistere il titolare in conformità al comma 2, il responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a sua disposizione, assiste il titolare anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi:

a) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione

d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

c) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

d) gli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

9. Notifica di una violazione dei dati personali

1. In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

2. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare ne è venuto a conoscenza, se del caso, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare e includere almeno:

i. la natura dei dati personali e, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

ii. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

iii. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) Nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare

senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

- a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
- b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
- c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

10. Inosservanza delle clausole e risoluzione

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente Accordo, il titolare può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti l'Accordo o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente Accordo.

2. Il titolare ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente all'Accordo qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità al comma 1 e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- b) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente l'Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- c) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità del presente Accordo o del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità all'art. 2, comma 1, lettera d), il titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

4. Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei

dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

11. Responsabilità e manleve

1. Il responsabile tiene indenne e manleva il titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo commessa dal responsabile o dai Sub-responsabili.

2. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente Accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Per l'Assemblea legislativa
della Regione Emilia - Romagna,
il Direttore generale
Leonardo Draghetti

Il Responsabile del trattamento
